

Nr. R.G. 14/56620
Sent. Nr.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° co. L. 24.11.81 N. 689

6554-18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice di Pace Dott.ssa Gregoria PELLEGRINO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 14/56620 di R.G.

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n. 2 c/o lo studio [REDACTED]
[REDACTED] avv. Edoardo POLACCO del Foro di Velletri

RICORRENTE

CONTRO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del Prefetto, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato, in Roma, Via IV Novembre n. 119/A c/o la sede della Prefettura, rappresentato e difeso dalla Dott. N. DI MATTEO, F.D. ex art. 6, co. 9 D.Lgs. n. 150/11 – COSTITUITO

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150/11, a: V.A.V. n. 291813422 del 09.07.'14 emesso dalla Legione Carabinieri Lazio – Comando Provinciale di Roma – R.O. – Nucleo Radiomobile – 3 Sezione.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente spedito con racc. a/r in data 08.08.'14, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di cui all'oggetto, immediatamente contestatogli in data 09.07.'14 alle ore 09.30 per la violazione in Roma, Via della Conciliazione 3/A degli artt. 78/3-4 e 72/13 del C.d.S. in quanto: "circolava con il veicolo sopra indicato (Yamaha Tmax 500 tg [REDACTED]) che presentava modifiche alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione, veniva

infatti accertato la sostituzione del terminale silenziatore di scarico sostituito all'originale con modello "4Road By Leosinee" con sigla SGI 4156 (E13) 0279 (9) sprovvisto di DB Killer; circolava con il veicolo sopraindicato non munito di tutti i prescritti dispositivi di equipaggiamento. Si dà atto infatti della mancanza di dispositivo retrovisore sia destro che sinistro", poiché sosteneva che lo stesso fosse da annullare per vari motivi tra cui l'applicazione dell'art. 3, II co. L. n. 689/81.

Si costituiva in giudizio parte resistente depositando in Cancelleria in data 15.11.'16, comparsa di costituzione e risposta, con allegati.

All'udienza del 20.02.'18, previa verifica della tempestività del deposito del ricorso, ritenuto il procedimento maturo per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva trattenuta in sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.


MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta in riferimento alla scriminante sopra evidenziata.

Ed invero, la circolare del Ministero dei Trasporti del 24 novembre 1997 proprio in relazione all'applicabilità dell'art. 78 prevede che il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione) oppure sostituito con uno omologato in base a norme dell'Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo.

Pertanto, si potrebbe ritenere che l'azione di modifica citata nell'art. 78 del C.d.S. si configuri quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, ma riguarderebbe la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Pertanto il terminale di scarico originale sostituito con uno omologato potrebbe non considerarsi come una modifica in quanto non è una vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico e ciò non comporta quindi la necessità di riportare la sostituzione sul libretto di circolazione. Nel caso di specie lo scarico originale era sostituito con uno omologato per il tipo di ciclomotore Tmax 500 Yamaha e conforme alle normative di cui alla Direttiva Europea 97/24/EC come da attestazione del 25.03.2009 in atti.

Pertanto, considerato quanto sopra evidenziato ma tenuto conto, in ogni caso, di quanto dichiarato dal Brigadiere XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agente accertatore, all'udienza del 16 ottobre 2017 escusso a chiarimenti circa la norma violata come riportata nel verbale impugnato, ritiene questo Giudice che alla fattispecie in esame possa essere applicata la scriminante di cui all'art. 3, II co. della L. n. 689/81 secondo cui: *"Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa"*, in quanto, per giurisprudenza costante sul punto, in tema di illeciti amministrativi, l'art. 3, co. 2 della L. n. 689/81 esclude la responsabilità nelle ipotesi di errore incolpevole del soggetto agente; pertanto, al pari di



quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, l'errore sulla liceità della condotta, ossia la buona fede, rileva solo quando esso risulti inevitabile, ossia laddove sussista un elemento positivo, estraneo all'autore dell'illecito, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della propria condotta, senza che il medesimo sia stato negligente o imprudente.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 72 C.d.S., effettivamente manca il riferimento al co. 1 lett. d) sebbene si dava atto, nella descrizione della violazione, della mancanza di dispositivo retrovisore sia destro che sinistro.

Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento del verbale impugnato.

Ritenuto però che l'invocata scriminante è stata contestualizzata solo in sede d'udienza e che la mancata indicazione del co. 1 lett. d) di cui all'art. 72 del C.d.S. non comporta, comunque, una nullità ex art. 383 Reg. Esec. C.d.S., ma solamente una mera irregolarità, le spese di causa come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato: V.A.V. n. 291813422 del 09.07.'14 emesso dalla Legione Carabinieri Lazio – Comando Provinciale di Roma – R.O. – Nucleo Radiomobile – 3 Sezione.

Compensa le spese.

IL GIUDICE DI PACE

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2018.

(Dott.ssa Gregoria Pellegrino)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 9.3.2018
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Genoveffa Riccardi

